

## **Falso ideologico in atto pubblico per il Notaio che consapevolmente attesta erroneamente sulla composizione dell'immobile**

---

### **Il testo integrale<sup>1</sup>**

### **Corte di Cassazione, V sezione, sentenza n. 28439 depositata il 18 luglio 2011**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 28439.

La richiesta inizialmente veniva rigettata sia dal Gip di Torre Annunziata che dal Tribunale del riesame di Napoli per i quali il rogito non poteva essere considerato un atto in grado di certificare la reale consistenza dell'immobile, non avendo la funzione di attestare la verità delle dichiarazioni dei contraenti.

Diversamente gli ermellini hanno ritenuto che il professionista era evidentemente consapevole della falsità, in quanto nel merito il piano ammezzato non risultava, né dal contratto preliminare né dai documenti catastali.

Il notaio dunque ha garantito una falsa dichiarazione degli acquirenti nel senso di far risultare dall'atto pubblico una preesistenza di opere edilizie *sine titulo*.

Azione di cui è penalmente responsabile il Notaio per falso ideologico in atto pubblico.

Sorrento 20 luglio 2011.

**Avv. Renato D'Isa**

---

<sup>1</sup> Testo scaricabile e consultabile sul portale del Sole 24 Ore – **Guida al Diritto**